



COMUNE DI COLLAGNA

Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11
in data: 25.03.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2011.

L'anno duemilaundici addì venticinque del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CACCIALUPI UGO SINDACO		P	
2 - BERTOCCHI PRIMO	P	8 - PANEGOS STEFANO AGOSTINO	P
3 - CAGNI SILVIA	P	9 - ALBERTI FERNANDO	A
4 - FANTOLINI DAVIDE	P	10 - RIVOLI MARINO	P
5 - SANTINI MARCELLA	P	11 - PALLAI PAOLO	P
6 - MONELLI FAUSTO	P	12 - BERNARDI TIZIANA	A
7 - CERRI FABIO	P	13 - PARMEGGIANI MIRO	P

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Emanuele Cosmi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CACCIALUPI UGO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Rivoli rimarca che siano effettuate le verifiche sulle residenze in Cerreto Laghi.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 6, comma I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale stabilisce che l'aliquota è determinata dal Comune con deliberazione da adottarsi, entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo;

Visto l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n.296, Finanziaria 2007, che fa obbligo agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale 17.12.2010 - Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2011;

Visto l'articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che a decorrere dall'anno 2008 esclude l'imposta ICI di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Considerato:

- che comunque le aliquote dell'imposta in oggetto non possono subire aumenti, per l'effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e dell'articolo 77-bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che introducono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, per il triennio 2009 - 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale;

-che l'aliquota agevolata e la detrazione dovranno continuare ad essere individuate, in quanto serviranno, non tanto per quantificare l'imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso, non previsti sul territorio, ma per determinare l'imposta applicabile a qualunque immobile che - a prescindere dalla categoria catastale - verrà trasformato nel 2011 da abitazione secondaria ad abitazione principale o che verrà ultimato nel corso del prossimo anno e destinato a uso abitativo o pertinenziale;

-che l'aliquota fissata per gli immobili destinati ad abitazione principale servirà per la certificazione di aggiornamento del minor gettito Ici di cui al D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008;

Visto l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, col quale si ribadisce che l'aliquota può essere diversificata entro il limite dal 4 al 7 per mille, con riferimento anche agli immobili diversi dalle abitazioni;

Riscontrato il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con la seguente seconda votazione espressa in forma palese:

Presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
n. 11	n. 10	n. 10	n. 0	n. 1 (consigliere Pallai Paolo)

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2011 l'aliquota ICI ordinaria da applicare alla base imponibile nel Comune di Collagna nella misura del 6 (sei) per mille;
- 2) DI CONFERMARE una aliquota maggiorata pari al 7 (sette) per mille per i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, non utilizzati quale abitazione principale;
- 3) DI DARE ATTO che la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze (un C2, un C6 e un C7) spetta nella misura di € 130,00.
In aggiunta, possono usufruire della detrazione per abitazione principale i seguenti soggetti:
 - anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - cittadino residente all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - soggetto che risiede in altro Comune per obblighi di legge, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore.
 - abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino a 1° Grado (figli, genitori);
 - due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. All'unica unità di riferimento, che avrà un valore pari alla somma del valore delle unità immobiliari di cui si compone, con relativa pertinenza (C/02 - C/06 - C/07), verrà applicata la detrazione per l'abitazione principale;
- 4) DI CONFERMARE nella misura di € 155,00 la detrazione in aumento a favore di famiglie con portatori di handicap con invalidità civile al 100%;
- 5) DI DARE ATTO che per effetto dell'articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 l'ICI non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- 6) DI DICHIARARE, con separata ed uguale votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Il Sindaco
(Caccialupi Ugo)**